



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Ancona

DECRETO N.11/2026

OGGETTO: Tirocinio di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73, D.L. 69/2013. Individuazione Tirocinante.

IL PRESIDENTE

Visto il Bando per tirocini di formazione teorico – pratica ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 pubblicato in data 05.01.2026 sul sito della Giustizia Amministrativa per l'individuazione di n. 4 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Ancona, per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi, ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, le cui domande dovevano pervenire entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa;

Richiamato l'art. 6, comma 2, del Bando, in cui è stato disposto che “*Alla selezione procederà una commissione composta da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente del presente ufficio giudiziario e dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario*”;

Rilevato che alla scadenza del termine previsto è pervenuta sulla piattaforma digitale n. 1 domanda, ritenuta ammissibile in quanto sussistenti i requisiti previsti dal bando;

Richiamate le delibere del C.P.G.A. n. 75 dell'8 luglio del 2016 e n. 42/2022, da ultimo aggiornata al 2024, e lo schema di accordo che si andrà a stipulare con il tirocinante;

Acquisita la disponibilità del Referendario dott. Fabio Belfiori a svolgere gli adempimenti collegati al tirocinio formativo per n. 1 tirocinante, provvedendo:

- all'assunzione di tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza previsti dalle disposizioni vigenti ed in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Presidenza in ordine alla diffusione dei dati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia;
- all'annotazione periodica della presenza del tirocinante su apposito registro;
- alla predisposizione della relazione annuale sulla frequenza, sull'attività e sulla formazione professionale che dovrà essere trasmessa unitamente al registro e alla relazione al Consiglio;

TAR MARCHE

Via della Loggia, 24 – 60121 Ancona

Tel. 071/206979 - Fax 071/203853

P.E.C.: aran-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Accertato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e la preferenza per gli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa – T.A.R. Marche sede di Ancona;

DECRETA

1. Di assegnare il dott. ANDERLINI MATTIA per il tirocinio formativo per la durata di mesi diciotto, al Referendario dott. Fabio Belfiori ;
2. Di disporre che il tirocinante:
 - a) per tutta la durata del tirocinio, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 3, comma 6, con riferimento a controversie che vedano la presenza nello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali ha svolto e/o svolge la propria pratica;
 - b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli saranno sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
 - c) al termine del tirocinio redige una succinta relazione nella quale descrive le attività svolte indicando, in particolare, le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario;
 - d) non può svolgere attività di difesa, assistenza e rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;
 - e) ha l'obbligo di mantenere, anche nel futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili di Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge n. 241/1990; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/16/CE e dal decreto legislativo n.10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/16/CE"*, che ha modificato il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza sarà segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola o all'università con cui è stata stipulata la convenzione;
 - f) l'obbligo di depositare presso l'Ufficio Giudiziario copia di Polizza Fideiussoria a garanzia di copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile impegnata nelle attività oggetto della convenzione. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal tirocinante.

3. Di disporre che lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzioni giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario, per violazione dell'obbligo di riservatezza e/o reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per verificata inidoneità.

Ancona, data della firma digitale

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi